**DANNO DA DIFFAMAZIONE**

**A MEZZO STAMPA O CON ALTRI MEZZI DI COMUNICAZIONE DI MASSA**

**Risultato dello studio effettuato dal gruppo di lavoro dell’Osservatorio milanese**

**Gruppo 7**

Giurisprudenza raccolta: **86 sentenze esaminate** **relative agli anni 2014-2017**

di cui:

- 41 sentenze del Tribunale di Milano

- 26 sentenze del Tribunale di Roma

- 19 sentenze di altri Tribunali (Tribunali di Monza, Firenze, Brescia, Asti, Livorno, Cagliari, Bologna, Padova, Salerno, Taranto, Bari, Ferrara, Ferrara)

Parametri adoperati dalla giurisprudenza raccolta per la liquidazione del danno:

-*notorietà* del diffamante,

- *carica pubblica o ruolo istituzionale* o *professionale* ricoperto dal diffamato,

- *natura della condotta* diffamatoria (se colpisca la sfera personale e/o professionale, se sia violativa della verità e/o anche della continenza e pertinenza, se sia circostanziata o generica, se siano utilizzate espressioni ingiuriose, denigratorie o dequalificanti, uso del turpiloquio, possibile rilievo penale della condotta),

-condotte reiterate, campagne stampa,

-collocazione dell’articolo e dei titoli, spazio che la notizia diffamatoria occupa all’interno dell’articolo/libro/trasmissione televisiva o radiofonica,

- intensità dell’elemento psicologico in capo all’autore della diffamazione (se vi sia *animus* *diffamandi*, se il dolo sia eventuale),

-*mezzo* con cui è stata perpetrata la diffamazione e relativa diffusione, eventualmente anche con edizione on line del giornale (escludendo la automatica equiparazione tra minor tiratura (o diffusività) = minor danno, specie in caso di mezzo di stampa che abbia un ambito di diffusione assai limitato sul territoriale, ma di elevata diffusività proprio in quell’ambito assai ristretto, ove lo stesso costituisca “territorio” di vita e relazione del danneggiato),

-*risonanza mediatica* suscitata dalle notizie diffamatorie imputabile al diffamante (es. falso scoop con la consapevolezza di avvio di campagna stampa diffamatoria, ovvero notizia data ad agenzia tipo Ansa che la diffonde universalmente),

-natura ed entità delle conseguenze sull'attività professionale e sulla vita del diffamato,se siano evidenziatiprofili concreti di danno o meno,

-*rettifica* successiva e/o spazio dato a dichiarazioni correttive del diffamato o rifiuto degli stessi.

-*pubblicazione* della sentenza

Dall’esame comparativo delle sentenze raccolte è possibile individuare 4 tipologie di diffamazione che consentono di formulare la seguente proposta di criteri equitativi di liquidazione del danno:

**1) diffamazioni di tenue gravità** **per le quali il risarcimento del danno va da euro 1.000,00 ad euro 10.000,00:**

- limitata/assente notorietà del diffamante,

- tenuità dell’offesa considerata nel contesto fattuale di riferimento,

-minima/limitata diffusione del mezzo diffamatorio,

- minimo/limitato spazio della notizia diffamatoria,

- assente risonanza mediatica,

- tenue intensità elemento soggettivo.

- intervento riparatorio/rettifica del convenuto,

**2) diffamazioni di modesta gravità per le quali il risarcimento del danno va da euro 11.000,00 ad euro 20.000,00:**

- limitata/modesta notorietà del diffamante,

-limitata diffusione del mezzo diffamatorio (1 episodio diffamatorio a diffusione limitata)

- modesto spazio della notizia diffamatoria,

- modesta/assente risonanza mediatica,

- modesta intensità elemento soggettivo.

**3) diffamazioni di media gravità** **per le quali il risarcimento del danno va da euro 21.000,00 ad euro 30.000,00:**

- media notorietà del diffamante,

- significativa gravità delle offese attribuite al diffamato sul piano personale e/o professionale,

- 1 o più episodi diffamatori,

-media/significativa diffusione del mezzo diffamatorio (diffusione a livello nazionale/significativa diffusione nell’ambiente locale di riferimento),

- eventuale pregiudizio al diffamato sotto il profilo personale e professionale,

- natura eventuale del dolo.

**4) diffamazioni di elevata gravità:** **per le quali il risarcimento del danno va da euro 31.000,00 – 50.000,00:**

- elevata notorietà del diffamante,

- uno o più episodi diffamatori di ampia diffusione (diffusione su quotidiano/trasmissione a diffusione nazionale),

- notevole gravità del discredito e eventuale rilevanza penale/disciplinare dei fatti attribuiti al diffamato,

- eventuale utilizzo di espressioni dequalificanti/denigratorie/ingiurisose,

- elevato pregiudizio al diffamato sotto il profilo personale, professionale e istituzionale,

- risonanza mediatica della notizia diffamatoria,

- elevata intensità elemento soggettivo.

In casi di **eccezionale gravità** della diffamazione si liquideranno somme superiori ai 50.000 euro

Dall’esame delle sentenze emerge che la **riparazione pecuniaria ex art. 12 Legge Stampa** viene mediamente calcolata in una percentuale **da 1/8 a 1/3 del danno liquidato.**

Sulla base delle 86 sentenze esaminate è stato anche calcolato l’**importo medio matematico liquidato** che è pari ad **euro 26.550,00.**

Milano, maggio 2017